



Avvocato Ezio Claudio Pellicanò

Viale Pio XI, 100 - 89133 Reggio di Calabria (RC)

ezioclaudiopellicano@gmail.com

pec ezioclaudio.pellicano@avvocatirc.legalmail.it

Tel : +34 644482739 - +39 3396335244

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sede di Roma

Ricorso con istanza di misure cautelari ex art. 55 c.p.a.

Per

la Sig.ra **Mariateresa Zito** nata a Santa Maria Capua a Vetere il 14 agosto 1974 (c.f. ZTIMTR74M54I234A) rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato allegato al ricorso stesso e regolarmente sottoscritta, dall'Avv. **Ezio Claudio Pellicanò** (c.f. PLLZLD85A25H224J) con studio in Viale Pio XI n. 100 a Reggio di Calabria con n. fax 096551658583 e indirizzo pec ezioclaudio.pellicano@avvocatirc.legalmail.it presso il cui indirizzo digitale elegge domicilio per tutti gli effetti di legge;

- *Ricorrente*

Contro e nei confronti

- **Ministero dell'Istruzione** (d'ora innanzi anche indicato acronicamente solo "**MIUR**"), in persona del Ministro *pro tempore* e **Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Campania** in persona del legale rappresentante *pro tempore* e **Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli** e (d'ora innanzi anche indicato solo "**ATP**") in persona del legale rappresentante *pro tempore* e **l'Istituto Superiore "Francesco Morano"** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato con indirizzo pec ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

- *Resistenti*

**Per l'annullamento, o per la disapplicazione
in via principale, previa sospensione dell'efficacia,
ove occorrer possa,**

di ogni provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo, nonché viziato per eccesso di potere, emanato in violazione della normativa vigente e lesivo del diritto della ricorrente a essere inserita nelle GPS per la classe di concorso di interesse, in particolare:

- della proposta di esclusione dalla procedure di GPS, GAE e di Istituto per il biennio scolastico 2020-2022 della ricorrente da parte dell'I.S. "Francesco Morano" (Documento 1) in quanto 1974, in quanto in possesso di un titolo post universitario conseguito all'estero e, nello specifico, in Spagna, considerato non riconosciuto e non equiparabile a nessun titolo italiano;
- della successiva nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli prot. 17797 del 24 agosto 2021 (Documento 2) con la quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente, in possesso del titolo di abilitazione all'estero in corso di riconoscimento, dagli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS e la conseguente ricollocazione in II fascia nonché della successiva ripubblicazione delle graduatorie con decreto prot. n. decreto prot. n. 9931 del 26 agosto

2021 (Documento 3);

Nonché per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, in particolare:

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 (Documento 4) e il successivo decreto di attuazione dello stesso Ministero dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 (Documento 5) nella parte in cui, contrariamente allo specifico tenore letterale dell'art. 7 comma 4 lett. e) dell'O.M. n. 60/2020, non prevedono l'inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS a quei concorrenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
- della Circolare del Ministero Istruzione del 6 agosto 2021 prot. n. 25089 (Documento 6) nella parte in cui parimenti non specifica che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche gli aspiranti docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
- della nota interpretativa prot. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero Università e Ricerca (Documento 7) avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli.

Nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso conseguente e/o pertinente, nonché successivi occorrenti, e comunque lesivi dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente,

e conseguentemente

per l'accertamento

della validità del titolo posseduto dalla ricorrente per l'inclusione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Napoli del personale docente ed educativo per le scuole secondarie di primo e secondo grado valevoli per il biennio 2020/2022 (d'ora innanzi anche indicate solo 'GPS') in particolare per la classe di concorso in "ADSS – *Sostegno Scuola Superiore* ",

e dunque per la condanna

delle Amministrazione Resistenti, in ragione delle rispettive competenze, ad emanare gli atti necessari per il riconoscimento in favore del diritto della ricorrente di essere inserita nelle GPS nonché per il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 63 comma 2 del d.lgs 165/2001,

Premesse

In Fatto

- i. la ricorrente, aspirante docente per le scuole secondarie, ha frequentato e conseguito presso l'Università Cardenal Herrera CEU di Valencia in Spagna il "*Curso Superior de Especialización en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo*" (anche solo '*Corso di sostegno*') presso la prestigiosa Universidad Cardenal Herrera – CEU di Valencia (anche solo "*Universidad CEU*") nell'a.a. 20120/2021 (Documento 8);
- ii. successivamente, ha formulato apposita istanza tramite la piattaforma online "Riconoscimento Professione Docente" predisposta dall'Ufficio VIII del MIUR,

ovverosia dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione, per il riconoscimento della qualifica professionale di docente, in particolare per la classe di concorso ADSS- Sostegno Scuola Superiore (Documento 9);

- iii. ad oggi, però, il Ministero non ha ancora provveduto ad adottare alcun provvedimento espresso rispetto alla richiesta presentata dalla ricorrente, sebbene siano passati ben oltre i quattro mesi previsti dalla direttiva 2005/36/CE;
- iv. in possesso dei requisiti previsti dall'O.M. n. 60/2020 ed entro il termini previsti dal bando, la ricorrente ha presentato domanda d'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, come previsto dal D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, in base alla provincia di appartenenza, rappresentando il conseguimento del titolo di abilitazione nell'a.a. 2020/2021 e inserendo la data di inoltro della relativa domanda di riconoscimento presentata in forma telematica;
- v. in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza, la ricorrente ha conseguito in data 8 settembre 2021 un contratto individuale di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Superiore F. Morano Caivano in qualità di docente di scuola secondaria di II grado (Documento 10) e, successivamente, in data 11 settembre 2021 veniva informata dalla proposta di esclusione da tutte le graduatorie scolastiche trasmessa all'USR competente;
- vi. sta di fatto che la ricorrente si trova oggi esclusa dalle GPS giacché la P.A. ha ritenuto che solo chi sia in possesso del decreto di riconoscimento del titolo conseguito all'estero possa essere inserito negli elenchi aggiuntivi, ma ciò appare da subito palesemente in contrasto con quanto disciplinato dall'O.M. 60/2020, il quale prevede l'inserimento con riserva di chi sia in attesa del riconoscimento del titolo estero in Italia;
- vii. nel depennare la ricorrente le Amministrazioni Resistenti non hanno tenuto conto della pendenza dell'istanza di riconoscimento, che non risulta tuttora risolta da parte delle Amministrazioni competenti e per la quale non ha ancora ricevuto comunicazione di conclusione del procedimento, a causa di ingiustificato ritardo da parte del Ministero;
- viii. ad oggi, l'Amministrazione Resistente non ha inteso modificare il proprio orientamento e non ha fornito alcun riscontro in merito alla richiesta di informazioni causando irreparabili danni nei confronti della ricorrente.

In Diritto

In merito alle Graduatoria Scolastiche Provinciali

- ix. l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, concernente l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e l'aggiornamento di quelle d'istituto per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, all'art. 7 disciplina espressamente i requisiti previsti, a pena di esclusione, per la richiesta di inserimento in una o più GPS per un'unica

provincia;

- x. al comma 4 alla lett. e) del suddetto articolo, è previsto che ogni aspirante debba dichiarare *“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*;
- xi. al precedente comma 2 dell'art. 7 specifica che: *“gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”*;
- xii. le sole ipotesi tassative di esclusione dalle graduatorie scolastiche previste dall'O.M. 60/2020 sono, da una parte, ai sensi dell'art. 6 comma 4 l'esclusione degli aspiranti docenti che non siano in possesso di uno dei requisiti generali di ammissione (come ad esempio la cittadinanza o l'età) mentre ai sensi dell'art. 7 l'esclusione può essere disposta solo quando l'aspirante docente sia del tutto privo del titolo di accesso per la classe di concorso richiesta (comma 8), ovvero quando il candidato abbia espresso dichiarazioni mendaci (comma 9);
- xiii. il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020, per l'a.s. 2021/2022 ha previsto l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia, e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto, agli aspiranti docenti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, entro il 20 luglio 2021;
- xiv. per quanto attiene ai titoli conseguiti all'estero, il D.M. 51/2021 afferma che: *“la medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, ciò vale anche per chi abbia conseguito i titoli di abilitazione e specializzazione sul sostegno all'estero”*;
- xv. con il successivo D.M. 242 del 30 luglio 2021 è stata disciplinata la procedura di assegnazione del posto con contratto a tempo determinato per i docenti iscritti nella prima fascia delle GPS, sia per i posti comuni o di sostegno, ovvero inseriti negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021, in particolare, l'art. 4 nel disciplinare le *“Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato”* afferma che: *“salvo*

- quanto previsto dal presente decreto, trova applicazione l'Ordinanza ministeriale (O.M. 60/2020) e la disciplina generale vigente in materia di personale scolastico”;
- xvi. la procedura telematica per la predisposizione della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS individua una sezione specifica, che deve essere necessariamente compilata, per il docente abilitato o specializzato all'estero in cui è possibile inserire la data di deposito della domanda di riconoscimento che deve essere antecedente alla richiesta di inclusione negli elenchi aggiuntivi;
- xvii. attraverso un'interpretazione restrittiva della predetta normativa e senza tenere in conto le modalità operative di inclusione previste dal portale “Polis IstanzeOnline”, le Amministrazioni Resistenti hanno rigettato la richiesta di inclusione negli elenchi aggiuntivi per l'a.s. 2021/2022 ritenendo che la ricorrente, senza il decreto di riconoscimento da parte del Ministero, non possa inserirsi con riserva;
- xviii. in base a quanto disciplinato dall'O.M. 60/2020, pertanto, è evidente che le Amministrazioni abbiano agito malamente, nonché in maniera difforme rispetto agli altri Uffici Scolastici, creando un'evidente diversità di trattamento rispetto agli aspiranti docenti inseriti in altrettante graduatorie provinciali scolastiche, nonché rispetto a chi sia già stato inserito nell'a.s 2020/2021 e negli elenchi aggiuntivi per l'anno scolastico in corso;
- xix. infine, c'è da dire che, nella ricerca di certezza delle procedure e al fine di garantire le legittime aspettative dei cittadini europei la direttiva europea detta termini perentori entro i quali l'Amministrazione deve emettere la decisione di riconoscimento, difatti, il comma 6 dell'art. 16 del d.lgs. 206/2007, del decreto di recepimento della direttiva europea del riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede che: *“Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”* e continua al secondo comma secondo affermando che: *“entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”*;
- *** *** ***

Per tali motivi di fatto e di diritto, si chiede al Giudice di pronunciare l'annullamento, ovvero la disapplicazione, degli atti meglio indicati in epigrafe nella parte in cui non ammettono l'inclusione con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS di chi abbia conseguito il titolo di abilitazione alla docenza in corso di riconoscimento in Italia, in quanto i provvedimenti risultano viziati per le seguenti ragioni di diritto

Eccesso di potere – Disparità di trattamento - Sviamento di potere

Violazione artt. 18 e 21 del TFUE (trattato sul funzionamento dell'unione europea)

1. Non prevedendo espressamente l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi

alle GPS per chi sia in attesa della decisione di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, l'Amministrazione ha agito chiaramente in violazione dei principi di parità di trattamento e di eguaglianza.

2. In ottemperanza ai suddetti principi, medesime situazioni basate su identici presupposti devono essere trattate in identico modo senza che sussista la possibilità di arrecare ingiusti pregiudizi nei confronti del cittadino, il quale deve poter fare affidamento alla correttezza e all'uniformità dell'azione amministrativa.

3. Se, da una parte, nella formazione delle GPS è stato previsto l'inserimento degli aspiranti docenti in possesso del titolo estero nelle graduatorie scolastiche di prima fascia, dando così la possibilità di conseguire incarichi annuali per tutto il biennio nonostante il regime di riserva, dall'altra, i candidati che si trovano nelle medesime condizioni non sono stati inseriti negli elenchi aggiuntivi perdendo la possibilità di conseguire l'incarico annuale per l'a.s. 2021/2022.

4. Da ciò non può che risultare evidente la disparità di trattamento attuata dall'Amministrazione nei confronti della ricorrente, per la quale è stato riservato un diverso trattamento giuridico rispetto a chi sia in possesso dei medesimi requisiti e si trovi in una situazione sostanzialmente identica.

5. La disciplina dei requisiti degli elenchi aggiuntivi discende da quanto disposto dall'O.M. n. 60/2020 ed è ovvio che, anche per la seconda annualità del biennio, i requisiti di accesso devono essere identici per quelli previsti nell'a.s. 2020/2021 dovendosi applicare il medesimo meccanismo di riserva per chi sia in possesso di un titolo estero non ancora riconosciuto.

6. Anche se il D.M. n. 51/2021 nell'equiparare l'abilitato italiano, ovvero specializzato al sostegno in Italia, a chi sia in possesso di un decreto di riconoscimento del titolo estero omette di disciplinare apertamente un regime di riserva per chi abbia presentato l'istanza di riconoscimento, tale disciplina deve ritenersi sussistente in base a un'interpretazione analogico-estensiva delle regole previste dall'O.M. 60/2020, le quali, si ribadisce, sono valevoli per l'intero biennio 2020/2021 e 2021/2022.

7. A ciò si aggiunga che lo stesso form online per l'inclusione negli elenchi aggiuntivi, compilato diligentemente dalla ricorrente, fruibile tramite la piattaforma online "Polis - Istanze Online", prevede la possibilità di inserire il titolo conseguito all'estero senza riconoscimento introducendo la data di inoltro della domanda in corso di valutazione.

8. L'interpretazione restrittiva voluta dall'Amministrazione che di fatto esclude qualsiasi valutazione dell'istanza presentata dalla ricorrente pregiudica il suo diritto ad essere inserita e arbitrariamente differenzia posizioni giuridiche identiche tra loro.

9. Pur avendo presentato domanda correttamente, completando tutti i requisiti indispensabili per l'inoltro, la ricorrente, di fatto qualificata all'estero, risulta esclusa per cause che esulano dalla propria volontà e la riserva non viene volutamente estesa, non considerando che il titolo è stato conseguito già dall'a.a. 2019/2020.

10. La scelta dell'Amministrazione di non tutelare i diritti della ricorrente che ha

concluso il percorso abilitante entro luglio 2021 ed è in attesa di ricevere riscontro rispetto alla domanda di riconoscimento inoltrata, è in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione e genera, da subito, un pregiudizio in termini di imparzialità, contraria ai canoni nel buon andamento e di efficienza dell'azione amministrativa, oltre che alle regole costituzionali che tutelano il lavoro in tutte le sue forme.

11. Per l'effetto di tale decisione è evidente che le Resistenti intendono agevolare chi abbia acquisito il titolo italiano, includendoli negli elenchi aggiuntivi, ovvero chi sia in possesso del decreto di riconoscimento entro il 31 luglio 2021, favorendo così chi risulta collocato in una posizione più sfavorevole e che di fatto è preferito per la stipula di contratti da incarichi annuali, ciò in aperto spreto ai principi Costituzionali ed Europei di non discriminazione, nonché di uguaglianza, di libertà di circolazione e di stabilimento.

12. Il regime di riserva serve a operare un perfetto equilibrio tra l'interesse degli aspiranti docenti che sono in attesa del riconoscimento e l'interesse pubblico sotteso alla regolarità del procedimento di selezione del corpo docenti, difatti l'Amministrazione ha la possibilità di apporre clausole risolutive espresse in base all'eventuale esito negativo dell'istanza, le quali agiscono facendo decadere *ex tunc* gli effetti della nomina, viceversa, in caso di accoglimento della domanda di riconoscimento la riserva si scioglierebbe positivamente, e l'aspirante docente non subirebbe alcun pregiudizio o ritardo nell'assegnazione del ruolo.

13. Il depennamento della ricorrente che non tiene conto del procedimento di riconoscimento ancora pendente, o comunque non definitivo attraverso un provvedimento espresso, è certamente illegittimo e iniquo in quanto sono state compromesse le *chances* della ricorrente di ottenere un incarico annuale.

14. La decisione dell'Amministrazione chiaramente difetta di motivazione, in aperto spreto ai canoni di trasparenza e pubblicità, nonché di efficacia dell'azione amministrativa, e in contrasto con quanto previsto espressamente dall'articolo 3 della legge 241 del 1990.

15. In particolare, nei procedimenti amministrativi a impulso di parte, il combinato disposto degli articoli 3 e 10 *bis* della legge 241/1990 ha una importanza decisiva per la tutela degli interessi legittimi dei cittadini che devono essere in grado di conoscere le ragioni giuridiche della valutazione dell'Autorità prima dalla formale adozione del provvedimento finale, con la possibilità di partecipare alla decisione ed evitare un provvedimento potenzialmente sfavorevole.

16. A mente dell'articolo 3 sopracitato, la motivazione degli atti amministrativi deve necessariamente indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, eventualmente portando a conoscenza dell'interessato il precedente atto amministrativo in cui potrebbero già essere espresse tali motivazioni (*per relationem*), ma nei procedimenti a istanza di parte devono comunque essere esternate le ragioni delle scelte amministrative attraverso l'avviso di conclusione del procedimento, il quale per dispiegare i suoi effetti deve essere adottato, se non altro, almeno 10 giorni prima della decisione finale.

17. C'è da dire anche che a livello europeo nella materia dei riconoscimenti, il “codice di condotta approvato dal gruppo di coordinatori per la direttiva 96/2005/CE” al suo capo V rubricato “Regole in materia di motivazione della decisione e di ricorso” individua come prassi inaccettabile, da parte degli organismi preposti al riconoscimento, *“l’assenza di motivazione, o anche solo una motivazione insufficiente”*, nei riconoscimenti non potendosi accettare motivazioni basate esclusivamente sul solo *“riconoscimento accademico”*.

18. In linea con quanto sopra evidenziato, il codice di condotta prevede altresì che nei casi in cui vengano emessi provvedimenti con misure compensative si considera inaccettabile le prassi di *“imporre un provvedimento di compensazione senza aver fornito al migrante la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le competenze mancanti attraverso l’esperienza professionale, la formazione supplementare, un continuo sviluppo professionale e/o la partecipazioni a seminari”*.

19. È chiaro che l'applicazione della circolare MUR in maniera automatica da parte della Resistente che non tiene conto della pendenza della domanda di riconoscimento ed è illegittima in quanto la ricorrente non è stata messa nelle condizioni di poter conoscere l'esito dell'istanza e di contestarne i presupposti in caso di rigetto, vedendo lesi i suoi diritti a permanere nelle graduatorie scolastiche con riserva.

Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, presupposti carenti ed erronei, violazione del giusto procedimento, carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, travisamento, sviamento, ingiustizia manifesta

20. L'esclusione decisa proposta dall'Istituto Scolastico e accolta dall'USR si basa esclusivamente sull'applicazione diretta della circolare prot. n. 5348 del 17 agosto 2021 del Ministero Università e della Ricerca, non direttamente conosciuta dalla ricorrente né pubblicata dallo stesso Ministero, secondo la quale qualsiasi domanda di riconoscimento per un titolo di specializzazione conseguito in Spagna e in Romania sarebbe improcedibile.

21. Tale nota affermerebbe che tutti i titoli di specializzazione al sostegno conseguiti in Spagna non siano validi in Italia in quanto “i documenti presentati risultano invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati” e, in particolare, ha dichiarato improcedibile la domanda afferente il titolo conseguito presso l'Universidad Cardenal Herrera – CEU, sebbene si tratta di un'università ufficiale e riconosciuta dall'ordinamento spagnolo il titolo sarebbe un *'titolo propio'* che, a dire del MUR, sarebbe sfornito di ufficialità nello Stato spagnolo.

22. Orbene, tale nota interpretativa non è mai stata applicata in concreto da parte del MUR e non esistono decreti di rigetto ufficiali che traggono origine, ovvero dipendono, da tale circolare, invero esiste, come meglio specificato nel proseguo, una copiosa giurisprudenza favorevole che conferma la validità del corso di specializzazione dispensato dalla Cardenal Herrera e per il quale il Ministero dell'Istruzione non ha ancora emesso alcuna decisione che tenga conto delle decisioni del Giudice.

23. Si ribadisce che la ricorrente non ha ancora ricevuto riscontro rispetto alla richiesta di riconoscimento e l'Amministrazione competente non ha ancora adottato un provvedimento espresso, sebbene siano passati i quattro mesi previsti dalla legge entro i quali il Ministero avrebbe dovuto emettere la decisione.

24. Per puro tuziorismo, c'è da dire che, nella ricerca di certezza delle procedure e al fine di garantire le legittime aspettative dei cittadini europei, la direttiva europea detta termini perentori entro i quali l'Amministrazione deve emettere la decisione di riconoscimento, difatti, il comma 6 dell'art. 16 del d.lgs. 206/2007, nel recepire le regole della direttiva europea del riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede che: *“Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato (...) entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”*.

25. L'agire dell'Amministrazione non può che considerarsi in palese violazione dell'art. 2 della legge 241 del 1990 e l'applicazione diretta di tale circolare da parte delle Resistenti è servita solo ad eludere l'inserimento di chi sia in possesso di un titolo estero di specializzazione al sostegno creando un reale danno alla ricorrente che non è messa in condizione di poter replicare a quanto affermato ingiustamente dal MUR.

26. È chiaro che tale nota interpretativa, intervenuta a ridosso dell'inizio dell'a.s. 2021/2022, ha il solo scopo di limitare la spendibilità in Italia del titolo di specializzazione al sostegno esteri senza che risulti emessa alcuna decisione di rigetto che possa essere contestata secondo le regole previste dalla legge sul procedimento amministrativo, e ciò in aperto spreto ai principi che regolano la partecipazione degli interessati al procedimento e il diritto al contraddittorio da parte del cittadino.

27. La genericità della circolare con la quale si nega in nuce la procedibilità di qualsiasi titolo di specializzazione al sostegno estero, senza attendere la conclusione delle istruttorie e l'emanazione di un provvedimento espresso, è illegittima e le Amministrazioni Resistenti avrebbe dovuto riscontrare l'illegittimità del provvedimento disapplicando il contenuto della nota del MUR, o quantomeno accertare l'esito dell'istanza di riconoscimento rappresentata dalla ricorrente.

28. La P.A. ha il dovere di svolgere singole istruttorie in base alle diverse situazione giuridiche e secondo i diversi presupposti posseduti da chi ha richiesto il riconoscimento in Italia della specializzazione al sostegno conseguita all'estero, difatti, è utile rammentare che le istanze di riconoscimento possono avere diversi requisiti, sebbene l'oggetto sia identico, nella casistica che riguarda il titolo di sostegno spagnolo rientrano, ad esempio, sia i docenti in possesso di un titolo abilitante spagnolo su posto comune, a volte già riconosciuto in Italia, ma anche i docenti già abilitati e che all'estero hanno conseguito la sola specializzazione al sostegno, come il caso della ricorrente.

29. Si tratta di casi differenti che necessitano di un'individuale istruttoria che si concluda con una risoluzione singola e personale, d'altra parte *“l'obbligo di provvedere sulle istanze dei privati sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l'adozione di un provvedimento espresso ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3120 del 18 maggio 2020).

30. Il richiamo alla circolare MUR n. 25348 e alla presunta invalidità del corso stride comunque con quanto recentemente riaffermato dal Consiglio di Stato, il quale, proprio in merito al riconoscimento della specializzazione al sostegno conseguita presso l'Università CEU da un docente già abilitato in Italia, ha affermato che: *“(...) mentre il certificato 'Accreditation' viene rilasciato dal Ministero dell'Istruzione spagnolo unicamente in favore del richiedente che risulti abilitato all'insegnamento in Spagna; ragion per cui, in accoglimento dell'istanza, è stata sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato e il MIUR è stato invitato a riesaminare la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguita in Spagna dalla ricorrente”* (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza n. 4510/2021 del 27 agosto 2021).

42. Le recenti pronunce del Supremo Collegio non lasciano dubbio sulla validità del predetto corso e, tra l'altro, non ammettono l'eccezione di incompetenza a favore del MUR come prospettata dal giudice in primo grado (Documento 11), ma anzi confermano l'adozione di misure cautelari in attesa della definizione del merito, dichiarando sussistenti i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e condannando il solo Ministero dell'Istruzione a riesaminare le domande di riconoscimento.

43. La dubbia competenza del MUR a valutare le istanze di riconoscimento del corso di specializzazione al sostegno estero, come conferma il Supremo Collegio, dà un'ulteriore conferma dell'illegittimità della circolare in parola che dovrà disapplicarsi affinché sia mantenuto il regime della riserva per la ricorrente in attesa della decisione di accoglimento o di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna.

Violazione di legge - Violazione o falsa applicazione legge n. 148 del 2002

31. La legge n. 148 del 21 luglio 2002 prevede la Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona, tale Convenzione afferma che l'utilizzo dei titoli accademici nazionali deve essere finalizzato per l'accesso al mercato del lavoro e delle professioni regolate in tutti i paesi, ovvero per la prosecuzione degli studi superiori.

32. Le regole internazionali impongono una valutazione dei titoli di studio esteri sotto due profili, ovverosia attraverso la ricognizione delle 'conoscenze' e l'attenta analisi delle 'competenze' dichiarate, dovendo così rendere un giudizio completo e specifico, e non superficiale, dei contenuti professionali orientati allo svolgimento della professione esercitabile attraverso il titolo conseguito all'estero.

33. Nel caso di cui ci si occupa, la P.A. non tiene conto dei principi sottesi alla Convenzione e non garantisce il pieno diritto a una valutazione del titolo di studio conseguito all'estero, viene emesso un decreto di depennamento senza applicare il meccanismo di riserva, senza attendere l'esito dell'istruttoria delle pratiche di riconoscimento.

34. La decisione impugnata non si basa sulle conoscenze e le competenze acquisite all'estero dalla ricorrente, come vorrebbero le norme, ma l'esclusione attuata si basa sulla dichiarata impossibilità tout court di riconoscere il titolo di specializzazione proveniente dalla Spagna e che, nel caso del corso dispensato dall'Università CEU, sarebbe qualificabile come "*titulo propio*".

35. Preme comunque sottolineare a questa difesa, per quanto qui di interesse, che interrogato sul valore del corso di specializzazione al sostegno l'Autorità Estera competente ha chiaramente affermato la riconoscibilità del titolo all'estero (Documento 12), difatti, sebbene per i soli titoli 'a carattere ufficiale' è possibile richiedere l'*acreditacion* ai fini del riconoscimento all'estero, la specializzazione al sostegno, in quanto titolo proprio, può essere direttamente presentata davanti agli organismi dello Stato in cui si intenda riconoscerne gli effetti dal punto di vista accademico e professionale e in base alla normativa che si applica in questo Stato.

36. Chiaramente le affermazioni contenute nella circolare MUR e fatte proprie dall'Ufficio Scolastico resistente, come ad esempio che i titoli sarebbero sforniti di ufficialità nello Stato Spagnolo o ancora che non avrebbero alcun valore in Spagna, sono illegittime e contrastano con quanto affermato dall'Autorità Straniera e con quanto affermato dalla più recente Giurisprudenza amministrativa.

37. In Spagna nessuna norma vieta la valenza di un titolo propio all'estero e la dichiarazione di valore rilasciata dall'Ufficio Consolare competente, comunemente allegata alle istanze di riconoscimento e che accompagna il titolo oggetto della procedura, afferma la validità del corso nonché la possibilità di riconoscere all'estero il titolo per fini accademici e professionali (Documento 13).

38. Per giunta, è possibile affermare che il corso di specializzazione dispensato dalla Cardenal Herrera CEU è stato riconosciuto valido anche in altri Paesi europei e ne costituisce un chiaro esempio il riconoscimento ottenuto in Germania da diversi docenti che hanno conseguito in Spagna anche l'abilitazione su materia contestualmente alla specializzazione al sostegno (Documento 14).

39. C'è da aggiungere che la nota MUR non fa comunque alcun riferimento alla normativa spagnola, né tantomeno si è a conoscenza di un eventuale interpello indirizzato all'Autorità estera di pari livello che possa fornire informazioni rispetto alla validità del corso, né tantomeno ai punti di contatto previsti dalla direttiva UE, organi in grado di fornire informazioni nel caso in cui sorga un dubbio in merito alla valenza di un titolo emesso in un qualsiasi Stato Membro.

40. Anche per tali ragioni, non si può che dubitare della legittimità di quanto affermato

dalla nota MUR dovendosi concretamente disapplicare.

**Presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare
e in merito ai danni patiti**

41. Per quanto innanzi qui detto, la domanda risulta assistita dal *fumus boni iuris* ed è pertanto utile richiamare la fondatezza dei motivi sui quali questo ricorso si fonda, specificando che la ricorrente, già dagli atti di causa depositati, risulta in possesso di un titolo valido all'insegnamento e dai requisiti richiesti dalla normativa, come confermato dalla giurisprudenza di Codesta Corte (*ex multis* TAR Lazio Sezione III bis ordinanza cautelare n. 05762/2021 del 22 ottobre 2021).

42. In riferimento al *periculum in mora* occorre sottolineare che il mancato accoglimento della presente istanza, nonché la necessità di attendere la fine del giudizio onde ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle GPS, causerebbe un irreparabile e grave danno nei suoi confronti.

43. Difatti, alla ricorrente è preclusa ogni possibilità, anche solo potenziale, di essere chiamata per supplenze per tutto l'arco temporale di validità delle graduatorie e la decisione di esclusione ha causato la perdita di una delle fonti di reddito del nucleo familiare della ricorrente che in tal modo ha patito e patisce gravi danni materiali e patrimoniali derivanti dal disagio arrecato.

44. Dalla decisione di esclusione deriva in *re ipsa* un grave pregiudizio sotto il profilo personale giacché l'esclusione dalle graduatorie comporta l'immediata perdita di prestigio goduto dalla ricorrente, quale lesione alla sua reputazione professionale definitiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

45. L'Amministrazione ha quindi arrecato un danno al decoro professionale della ricorrente, ovverosia all'immagine che quest'ultima ha costruito di sé nell'ambiente lavorativo in cui opera, avendo anche effetti nel settore privato.

46. Inoltre, nell'odierna fattispecie, sono ravvisabili danni non patrimoniali soggettivi cagionati ex art. 2059 c.c. per l'ingiusto turbamento dello stato d'animo della ricorrente in conseguenza del danno derivante dai fatti *de quibus* e per i danni morali subiti.

Tutto ciò premesso,

tanto in fatto quanto in diritto, la Sig.ra Mariateresa Zito, come sopra rappresentata e difesa,

Conclusioni

“In via cautelare, voglia l’Illustrissimo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, o un Magistrato da Questi delegato, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., adottare con decreto le misure cautelari provvisorie più idonee alla tutela delle situazioni giuridiche fatte valere dalla ricorrente, quale, in particolare, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, fino alla pronuncia del Collegio, ai soli fini del reinserimento nella I fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS e del reintegro in servizio. sussistendo nella fattispecie i presupposti

di estrema gravità e irreparabilità del danno;

in via cautelare subordinata, voglia l'Ecc.mo TAR Lazio adito ex art. 55 c.p.a., adottare con ordinanza le misure cautelari provvisorie più idonee alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dalla ricorrente, quale, ad esempio, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, sussistendo nella fattispecie i presupposti di gravità e irreparabilità del danno;

nel merito, Voglia l'Illustrissimo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio:

- dichiarare, previa sospensione dell'efficacia, l'annullabilità e/o la disapplicazione degli atti meglio in epigrafe, in particolare della nota prot. 17797 del 24 settembre 2021 con la quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente, in possesso del titolo estero in corso di riconoscimento, dagli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS nonché della successiva ripubblicazione delle graduatorie da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli;

- e, per l'effetto, accertare il diritto della ricorrente all'inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS in attuazione dell'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. n. 60/2020, mediante l'inserimento del suo nominativo nell'elenco aggiuntivo delle GPS dell'Ambito Territoriale di Napoli per la classe di concorso di proprio interesse nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nonché del reintegro in servizio, essendo in possesso della specializzazione al sostegno conseguita in Spagna in corso di riconoscimento.


In via istruttoria si producono i documenti come da indice separato con riserva di articolare i mezzi istruttori che si renderanno necessari, anche alla luce delle avverse difese.

Con vittoria di spese, competenze, onorari e restituzione di quanto versato come contributo unificato.”

Salvis iuribus.

Reggio di Calabria, lì 10 novembre 2021

Avv. Ezio Claudio Pellicanò




Dichiarazione di Valore

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato. Trattandosi di pubblico impiego, il versamento del contributo unificato è pari ad € 325,00.

Reggio di Calabria, lì 10 novembre 2021

Avv. Ezio Claudio Pellicanò



Istanza di Autorizzazione alla notifica per Pubblici Proclami
ex art. 41 comma 4 c.p.a.

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS per l'Anno Scolastico 2021/2022, in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, mediante l'inserimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero in corso di riconoscimento.

Orbene, si fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'eventuale revisione delle G.P.S. e degli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., sarebbero superati in graduatoria per punteggio attribuito dagli stessi.

Stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la sola notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per di più, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra Mariateresa Zito, come sopra difesa e rappresentata,

Chiede

a Codesto Ill.mo Presidente del Tribunale adito di autorizzare, esclusivamente per i controinteressati, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, che la notificazione del presente ricorso a tutti i docenti attualmente inseriti nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle GPS della provincia di Napoli avvenga tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR all'indirizzo e sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale per la Provincia di Napoli dei seguenti dati:

- autorità Giudiziaria procedente e numero di registro della procedura;
- nome della parte ricorrente e indicazione dell'amministrazione Intimata;
- sunto dei motivi del ricorso;
- indicazione dei controinteressati, da individuarsi genericamente come tutti i docenti attualmente inseriti nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle GPS;
- indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Reggio di Calabria, lì 10 novembre 2021

Con Osservanza.

Avv. Ezio Claudio Pellicanò

